

17.4.2024

A9-0285/ 001-001

**EMENDAMENTI 001-001**

presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

**Relazione**

**Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop**

**A9-0285/2023**

Modifica della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Proposta di direttiva (COM(2022)0732 – C9-0431/2022 – 2022/0426(COD))

---

**Emendamento 1**

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----  
2022/0426 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82,  
paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
[visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>27</sup>,]  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, **nonché il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti di tutte le vittime della tratta e il sostegno a queste ultime, a prescindere dal loro paese di origine**, restano una priorità per l'Unione e **un obbligo giuridico** per gli Stati membri.
- (1 bis) La tratta di esseri umani ha diverse cause profonde. La povertà, i conflitti, le disuguaglianze, la violenza di genere, l'assenza di valide opportunità occupazionali o di sostegno sociale, le crisi umanitarie e la discriminazione rientrano tra i principali fattori che rendono le persone, in particolare donne, minori e membri di gruppi emarginati, vulnerabili alla tratta.**
- (2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare **l'assistenza**, la prevenzione e la protezione **di tutte le vittime**, tenendo conto della prospettiva di genere **e delle prospettive delle persone con disabilità e dei minori nonché considerando in particolare le esigenze dei minori non accompagnati e dei minori privati delle cure genitoriali**.
- (2 bis) È inoltre necessario adottare un approccio intersezionale a tutte le misure miranti a prevenire e combattere la tratta di esseri umani, nonché all'assistenza, al sostegno e alla protezione delle vittime, tenendo conto delle loro esigenze specifiche.**
- (3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025<sup>3</sup> delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>27</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1](#)).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025" ([COM\(2021\) 171 final](#) del 14.4.2021).

coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, ***dagli esperti e dalle organizzazioni della società civile operanti nel settore***, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati, ***la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri*** e i sistemi nazionali miranti ad ***individuare e*** identificare rapidamente, ***fornire assistenza specializzata*** e sostenere le vittime della tratta.

- (4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato e l'adozione illegale, ***la maternità surrogata a fini di sfruttamento riproduttivo e lo sfruttamento di minori in istituti residenziali e chiusi*** tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani. ***Inoltre, i minori sono considerati uno dei gruppi più vulnerabili presi di mira dai gruppi della criminalità organizzata che sono coinvolti nella tratta di esseri umani. Tali minori sono spesso sfruttati dai gruppi criminali, che li reclutano affinché si uniscano a gruppi della criminalità organizzata per commettere successivamente attività criminali. Per contrastare tale fenomeno crescente, è fondamentale che gli Stati membri garantiscano che il reclutamento di minori affinché commettano attività criminali o vi partecipino è una forma di sfruttamento quale definita nella presente direttiva.***
- (4 bis) ***I minori collocati in istituti residenziali e chiusi sono un gruppo particolarmente vulnerabile alla tratta di esseri umani. Possono essere collocati o tenuti in tali istituti a scopo di sfruttamento e di lucro o divenire vittime della tratta durante e dopo il loro collocamento. Tale vulnerabilità persiste anche quando lasciano tali istituti una volta raggiunta la maggiore età.***
- (4 ter) ***Per adempiere la loro responsabilità primaria di rispettare, proteggere e promuovere i diritti di tutte le vittime della tratta a prescindere dal loro paese di origine, gli Stati membri dovrebbero provvedere a integrare nelle rispettive legislazioni nazionali le norme di dovuta diligenza e il principio della responsabilità statale, affermando la centralità delle vittime in qualità di titolari di diritti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i rispettivi quadri nazionali per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani contribuiscano all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione fondate, ad esempio, sul sesso, sul genere, sulla razza od origine etnica, sulla disabilità, sull'età, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'espressione di genere e sulle caratteristiche di genere, o su una combinazione di tali fattori. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi quadri nazionali siano attuati in modo da non avere un'incidenza negativa sulle vittime.***

- (5) Un numero sempre crescente di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie, **il che comporta un drastico aumento delle vittime sfruttate online. La dimensione online è diventata una componente significativa della tratta di esseri umani, in quanto** i trafficanti ricorrono a internet e ai social media anche **come metodo per creare reti di tratta globali, comunicare con altri trafficanti**, reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto **e l'alloggio**. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. ■ È quindi importante **affrontare** esplicitamente nel quadro giuridico **tutte le fasi della dimensione online della tratta, dalla prevenzione fino all'azione penale, e il legame tra la dimensione online e la dimensione offline** di tale reato. **Nella repressione della tratta di esseri umani online occorre sfruttare appieno gli strumenti esistenti, quale il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.**
- (6) Al fine di migliorare la risposta sul piano della giustizia penale ai reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a vantaggio di persone giuridiche e di scoraggiarne la perpetrazione, occorre rafforzare il regime sanzionatorio nei confronti delle persone giuridiche introducendo obblighi proporzionati. Il regime di sanzioni facoltative istituito dalla direttiva 2011/36/UE è pertanto sostituito da un regime di sanzioni obbligatorie applicabili laddove una persona giuridica sia ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2.
- (7) Nel contrastare la tratta di esseri umani occorre avvalersi pienamente degli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, quale la direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [*proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni*]<sup>2</sup>. È opportuno **utilizzare in via prioritaria i** beni strumentali e **i** proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui alla direttiva 2011/36/UE per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, **anche attraverso** il loro risarcimento **diretto** ■ . **Laddove non sia possibile utilizzare gli strumenti e i proventi congelati e confiscati per l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime attraverso un risarcimento diretto, tali strumenti e proventi dovrebbero essere destinati a fini sociali, in particolare assegnandoli a organizzazioni che assistono e sostengono le vittime della tratta. I beni congelati e confiscati non dovrebbero costituire l'unica fonte di finanziamento per il risarcimento, il sostegno o l'assistenza alle vittime. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un fondo nazionale o uno strumento analogo per le vittime della tratta e investire ulteriormente nelle indagini e nell'azione penale riguardanti i casi di tratta.**
- (7 bis) **Al fine di migliorare il coordinamento tra tutti gli organismi che si occupano della tratta di esseri umani e di rafforzare le risposte politiche nazionali, è necessario istituire coordinatori nazionali anti-tratta. Gli Stati membri dovrebbero garantire**

---

<sup>1</sup> **Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).**

<sup>2</sup> COM (2022) 245.

*l'assegnazione di risorse sufficienti ai coordinatori nazionali anti-tratta onde consentire lo svolgimento efficace e adeguato dei loro compiti.*

- (7 ter) Alla luce del programma di Stoccolma e al fine di elaborare una strategia consolidata dell'Unione contro la tratta di esseri umani, intesa a rafforzare ulteriormente l'impegno e gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nella prevenzione e nella repressione di tale tratta, gli Stati membri dovrebbero agevolare lo svolgimento dei compiti del coordinatore anti-tratta dell'UE, che è incaricato di coordinare la risposta dell'Unione alla tratta di esseri umani e di sviluppare le conoscenze e i risultati sui vari aspetti della tratta di esseri umani, comprese indagini sulla dimensione di genere e sulla particolare vulnerabilità dei minori, nonché di migliorare il coordinamento e la coerenza, di evitare una duplicazione degli sforzi tra le istituzioni e le pertinenti agenzie dell'Unione come pure tra gli Stati membri e gli attori internazionali, di contribuire allo sviluppo di politiche e strategie dell'Unione nuove o vigenti rilevanti per la repressione della tratta di esseri umani, e di riferire in merito alle istituzioni dell'Unione.*
- (8) Al fine di rafforzare la capacità nazionale di prevenzione e le capacità nazionali di individuare e identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime in relazione a diverse forme di tratta sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera e per garantire l'individuazione e l'identificazione precoci nonché l'assistenza e il sostegno alle vittime attraverso il coordinamento tra le autorità competenti e le organizzazioni di sostegno pertinenti. In caso di vittime minorenni, e in particolare di ragazze, i meccanismi dovrebbero fornire un sostegno particolarmente adeguato alle loro esigenze specifiche, come stabilito nella presente direttiva.*
- (8 bis) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di individuazione, identificazione e orientamento delle vittime, gli Stati membri dovrebbero altresì elaborare piani d'azione nazionali anti-tratta, nonché riesaminarli e aggiornarli a intervalli regolari. I piani d'azione nazionali dovrebbero comprendere misure globali, tra cui misure di prevenzione, monitoraggio, raccolta di dati, coordinamento e dovuta diligenza volte a prevenire la re-immissione nella tratta. Gli Stati membri dovrebbero elaborare e aggiornare tali piani in consultazione con le organizzazioni della società civile.*
- (8 ter) L'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime della tratta non dovrebbero essere subordinati alla loro collaborazione nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo per reati connessi alla loro condizione di vittime della tratta, né al successo di tali procedimenti. Le vittime della tratta non dovrebbero essere detenute, accusate o perseguite per il loro ingresso o soggiorno illegali in uno Stato membro né per il loro coinvolgimento in attività illecite, e non dovrebbero essere escluse dalle misure di assistenza, sostegno e protezione a seguito della loro decisione di non cooperare con le autorità inquirenti o giudiziarie.*
- (9) Al fine di elaborare una risposta politica coerente per far fronte alla domanda e di*

potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda *e dell'offerta* in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi *e atti* oggetto di sfruttamento *svolti da una* vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di *offerta e* domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento *e a eliminare l'attuale cultura di impunità. Il reato non dovrebbe applicarsi ai clienti che acquistano prodotti fabbricati in condizioni lavorative di sfruttamento, in quanto non sono gli utenti di un servizio. La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico minimo al riguardo e gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme penali più rigorose.*

*(9 bis) Gli sforzi volti a configurare come reato l'uso consapevole dei servizi delle vittime della tratta di esseri umani non hanno determinato una riduzione della domanda e gli sforzi dei paesi che hanno legiferato in merito a tale domanda si sono dimostrati efficaci. Per evitare di creare una soglia elevata per l'azione penale e di non conseguire l'obiettivo di riduzione della domanda fissato nella direttiva, la responsabilità penale non dovrebbe essere limitata all'uso di servizi sessuali nella consapevolezza che la persona è vittima della tratta.*

*(9 ter) Per conseguire l'obiettivo di disincentivare la domanda che alimenta la tratta di esseri umani, gli sforzi sul piano della giustizia penale devono essere combinati con altre misure. Tali misure dovrebbero includere campagne di informazione e sensibilizzazione incentrate sulle vittime, attività di formazione, compresa la formazione specificamente rivolta agli uomini, attività educative che promuovano l'uguaglianza e combattano gli stereotipi sessisti, il razzismo e la violenza di genere, nonché attività di ricerca per analizzare il rapporto tra le situazioni di vulnerabilità e l'esposizione al rischio di tratta.*

*(9 quater) Le persone con qualsiasi tipo di disabilità, in particolare le ragazze con disabilità, sono maggiormente esposte al rischio di diventare vittime della tratta. I responsabili possono prenderle di mira specificamente in ragione della loro maggiore vulnerabilità e degli ostacoli che incontrano nell'accesso alla giustizia. In quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime della tratta con disabilità quando mettono in atto misure a sostegno di tali vittime e dovrebbero garantire che i funzionari pubblici ricevano una formazione adeguata per poter assistere le vittime tenendo debitamente conto della loro disabilità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie per assicurare che le vittime della tratta con disabilità possano partecipare efficacemente ai procedimenti giudiziari.*

*(9 quinquies) Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954 e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 30 agosto 1961 ("Convenzioni delle Nazioni Unite sull'apolidia"), gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione le esigenze specifiche degli apolidi vittime della tratta e adottare le misure necessarie per evitare che le vittime della tratta diventino apolidi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie per accertare l'identità delle vittime della tratta e per accertare e confermare la loro cittadinanza e il loro status di cittadinanza.*

(10) La raccolta di dati precisi, *affidabili*, coerenti, *anonimizzati*, *aggregati almeno per sesso, genere, razza e origine etnica, età, condizione socioeconomica, cittadinanza e apolidia, nonché comparabili tra gli Stati membri, ove possibile a norma della legislazione nazionale*, e la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri, *in collaborazione con le pertinenti agenzie dell'Unione*, di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato dovrebbe costituire un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati. Vista l'importanza di disporre quanto prima di dati statistici aggiornati, è opportuno che per l'applicazione dell'articolo sulla raccolta dei dati si stabilisca una data il più possibile ravvicinata che coincida con l'entrata in vigore della presente direttiva.

*(10 bis) Tutti gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di non respingimento, che vieta agli Stati di trasferire o allontanare persone dal territorio su cui esercitano la loro giurisdizione o il loro controllo effettivo qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la persona sarebbe a rischio di subire danni irreparabili a seguito del rimpatrio, tra cui persecuzioni, torture, maltrattamenti o altre gravi violazioni dei diritti umani. Il principio di non respingimento vincola tutti gli Stati membri conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

*(10 ter) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della specifica situazione di vulnerabilità delle vittime della tratta che necessitano di protezione internazionale nelle procedure di asilo, anche attraverso speciali garanzie procedurali, [della loro eventuale esclusione dalla procedura di frontiera a seguito di una valutazione individuale effettuata dalle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e che abroga la direttiva 2013/32/UE] nonché delle loro specifiche esigenze di accoglienza a norma della direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale].*

*(10 quater) Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a evitare che le vittime siano re-immesse nella tratta nell'Unione quando effettuano trasferimenti a norma del regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX], in particolare astenendosi dal trasferirle nel paese in cui sono state sfruttate al loro arrivo o in cui si trovano gli autori del reato, rendendole così più esposte al rischio di essere re-immesse nella tratta e di subire ulteriori traumi, fatto salvo il diritto alla vita familiare.*

*(10 quinquies) È importante evitare che le vittime debbano scegliere tra la procedura di asilo e la richiesta del permesso di soggiorno a norma della direttiva 2004/81/CE del*

*Consiglio<sup>1</sup>. Gli Stati membri dovrebbero garantire la complementarità tra le procedure.*

- (10 sexies) Il sequestro, l'incarcerazione, lo stupro, la schiavitù sessuale, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la privazione delle cure mediche, tra l'altro, sono inerenti alla tratta. Costituiscono gravi violazioni dei diritti umani, che potrebbero equivalere a persecuzioni. Inoltre, le vittime della tratta potrebbero essere a rischio di persecuzione o di altre gravi violazioni dei diritti umani se tornassero nel loro paese di origine. Tali persone necessitano di protezione internazionale a norma della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, della direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta] e del diritto internazionale in materia di diritti umani, o di altre forme di protezione contemplate dal diritto nazionale.*
- (10 septies) La mancanza di possibilità di migrare in maniera legale e sicura, le crisi umanitarie e la domanda generale di manodopera, servizi e atti a basso costo e oggetto di sfruttamento, unitamente alla mancanza di protezione giuridica, espongono le persone a un notevole rischio di sfruttamento ed espongono ancor di più i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo ai trafficanti.*
- (10 octies) Gli Stati membri dovrebbero sempre dare priorità a un approccio basato sulla protezione dei diritti fondamentali delle vittime rispetto all'azione penale nell'attuazione delle misure nazionali relative alla lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare durante il processo di identificazione.*
- (10 nonies) Se protette e assistite, le vittime corrono meno il rischio di cadere di nuovo vittime e di essere reimmesse nella tratta, ed è probabile che siano maggiormente disposte a partecipare volontariamente ai procedimenti penali, fornendo prove contro i trafficanti, una volta creato un rapporto di fiducia con i servizi e le autorità di sostegno.*
- (10 decies) In caso di crisi umanitarie, gli Stati membri dovrebbero integrare misure anti-tratta in tutti i piani di risposta alle emergenze. Tali misure dovrebbero essere attuate sin dall'inizio di qualsiasi crisi e dovrebbero includere misure di protezione dei minori.*
- (10 undecies) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle vittime minorenni sia fornito sostegno psicologico, psicosociale, emotivo ed educativo gratuito in funzione della loro età e maturità. Andrebbe inoltre fornito sostegno ai minori che sono stati testimoni della tratta o ai minori che sono stati privati di assistenza genitoriale a causa della tratta.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).*



*(10 duodecies) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché per i minori non accompagnati vittime della tratta sia nominato un tutore che li rappresenti, li assista e agisca per loro conto nell'ottica di salvaguardare il loro interesse superiore e il loro benessere generale. Se, conformemente alla presente direttiva, è opportuno nominare un tutore e/o un rappresentante di un minore, questi ruoli possono essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, da un'istituzione o da un'autorità.*

- (11) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o dell'effetto dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) La direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, il diritto all'integrità **fisica e mentale** della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la parità tra donne e uomini, i diritti del minore, i diritti delle persone con disabilità e il divieto del lavoro minorile, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva intende garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi, che devono essere attuati di conseguenza.
- (13) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. [Oppure] A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato [, con lettera del ...] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (15) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>1</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di

---

<sup>1</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

**(15 bis) Nel proteggere le vittime della tratta di esseri umani, occorre fare pieno uso degli strumenti esistenti in materia di diritti delle vittime, come la direttiva n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.**

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/36/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### *Articolo 1*

#### *Modifiche della direttiva 2011/36/UE*

La direttiva 2011/36/UE è così modificata:

1) ***all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:***

***"3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, il matrimonio forzato, l'adozione illegale, la maternità surrogata a scopo di sfruttamento riproduttivo, lo sfruttamento di minori in istituti residenziali e di tipo chiuso, o il reclutamento di minori per commettere attività criminali o parteciparvi."***

2) è inserito il seguente articolo 2 bis:

#### *"Articolo 2 bis*

*Reati relativi alla tratta di esseri umani commessi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione o della comunicazione o da esse agevolati.*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli atti dolosi e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e lo sfruttamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprendano gli atti commessi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.";

***2 bis) L'articolo 4 è così modificato:***

***a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

***"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano***

---

<sup>1</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

*punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove tale reato:*

*a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, il che, nel contesto della presente direttiva, include almeno i seguenti motivi: status di residenza, gravidanza, condizione di dipendenza o stato di disabilità o disagio fisico, mentale, intellettuale o sensoriale, residenza in istituti, quali case di riposo, comunità per minori, centri di accoglienza, centri di trattenimento o centri di accoglienza per richiedenti asilo, nonché apolidia e minore età;*

*b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata<sup>1</sup>;*

*c) abbia messo in pericolo la vita della vittima o ne abbia causato la morte intenzionalmente o per colpa grave;*

*d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio fisico o psicologico particolarmente grave;*

*d bis) sia stato commesso mediante tecnologie dell'informazione o della comunicazione creando contenuti sessualmente espliciti in cui figurino una vittima di tratta di esseri umani, compresa la condivisione o la minaccia di condividere tali contenuti, o ottenendone vantaggi economici, ponendo o mantenendo la vittima in una situazione di sfruttamento o vulnerabilità e causando un danno psicologico significativo;*

*d ter) sia stato commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti o a subirne l'influenza; oppure*

*d quater) sia stato commesso da un soggetto già condannato per reati della stessa indole.";*

*b) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, oltre alle pene di cui ai paragrafi 1 e 2, gli atti e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e lo sfruttamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, siano punibili con sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità e alla durata del danno causato alla vittima della tratta di esseri umani, nonché ai vantaggi economici derivanti dalla commissione del reato.";*

*2 ter) L'articolo 5 è così modificato:*

*a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

*"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:";*

---

<sup>1</sup> GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

*b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

**"2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.";**

3) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

*"Articolo 6  
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, siano applicate sanzioni pecuniarie penali o non penali e, se del caso, le sanzioni seguenti:

- a) esclusione dal godimento di benefici, aiuti o sovvenzioni pubblici;
- b) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

***b bis) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici;***

***b ter) recupero di una parte o della totalità dei benefici, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici concessi fino a 12 mesi prima della commissione dei reati relativi alla tratta di esseri umani;***

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, di un reato aggravato da una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, siano applicate, se del caso, le sanzioni seguenti:

- a) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- b) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- c) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 7  
Congelamento e confisca*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di reperire, congelare, gestire e confiscare, conformemente alla direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [*proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni*]<sup>1</sup>, i proventi derivanti dall'atto di commettere o di contribuire

---

<sup>1</sup> COM(2022) 245.

alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.";

*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i proventi congelati e confiscati derivanti dai reati di cui alla presente direttiva e gli strumenti utilizzati per perpetrarli o contribuire a perpetrarli siano utilizzati, in via prioritaria, per fornire alle vittime sostegno, assistenza e protezione, anche attraverso il risarcimento diretto a loro favore, e per investire ulteriormente nelle indagini e nel perseguimento penale dei casi di tratta.";*

3 bis) *L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

*"Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime*

*1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese disposizioni di diritto penale e orientamenti procedurali, per garantire che le vittime della tratta di esseri umani non siano ritenute responsabili dell'irregolarità del loro ingresso o del loro soggiorno in uno Stato membro o del loro coinvolgimento in attività illecite che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per interrompere il procedimento nei confronti della vittima, porre fine a qualsiasi limitazione dei suoi diritti, compresa la privazione della libertà personale, annullare le relative sanzioni ed espungere i casellari giudiziari e di polizia qualora le autorità competenti non abbiano applicato le disposizioni relative al mancato esercizio dell'azione penale o alla mancata applicazione di sanzioni penali.*

*2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato esercizio dell'azione penale o la mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime non siano subordinati alla cooperazione della vittima nelle indagini, nei procedimenti giudiziari o nei processi penali, fatta salva la direttiva 2004/81/CE o le disposizioni del diritto nazionale che recepisce tale direttiva.*

*3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione relativa al mancato esercizio dell'azione penale o alla mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime sia presa a seguito di una valutazione individuale del caso condotta da funzionari formati e qualificati.";*

*4. Gli Stati membri promuovono la sensibilizzazione e rafforzano le capacità dei professionisti suscettibili di entrare in contatto con le vittime, tra cui i funzionari delle autorità di contrasto, il personale di magistratura, i rappresentanti legali, gli operatori della gestione delle frontiere e gli ispettori del lavoro, in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma del presente articolo.";*

*5. Gli Stati membri vietano qualsiasi privazione della libertà, procedimento penale e applicazione di qualsiasi sanzione penale nei confronti dei minori per il loro coinvolgimento in attività illecite che sono stati costretti a commettere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.";*

3 ter) *All'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:*

*"3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che le persone, le unità o i*

*servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria, nonché per creare unità specializzate all'interno delle forze di polizia e delle procure degli Stati membri.*

*4. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti suscettibili di entrare in contatto con le vittime, quali personale presso autorità di contrasto, servizi sanitari e sociali, servizi di assistenza generale e specializzata e autorità giudiziarie, ricevano una formazione basata su dati concreti e informazioni mirate a un livello adeguato ai loro contatti con le vittime, per consentire loro di individuare, prevenire e affrontare i casi di tratta di esseri umani ed evitare la rivittimizzazione. Tale formazione è elaborata in consultazione con i servizi di assistenza specialistica alle donne e i servizi di assistenza specializzati in vittime della tratta di esseri umani, si basa sui diritti umani, è incentrata sulle vittime e tiene conto della dimensione di genere, della disabilità, del linguaggio, delle specificità dei minori, della lingua nonché dei traumi subiti.*

*5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2, 2 bis e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, come quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per individuare, prevenire, indagare e perseguire i reati di cui agli articoli 2, 2 bis e 3 siano proporzionate al reato commesso.";*

4) L'articolo 11 ■ è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 11*

##### *Assistenza, sostegno e protezione per le vittime della tratta di esseri umani*

*1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'assistenza, il sostegno e la protezione siano forniti alle vittime con un approccio sensibile al genere, alle disabilità e alle esigenze dei minori e sulla base di un approccio intersezionale. Gli Stati membri garantiscono che l'assistenza, il sostegno e la protezione siano forniti alle vittime prima, durante e per un periodo di tempo adeguato dopo la conclusione del procedimento penale. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso all'assistenza a titolo gratuito e in una lingua a loro comprensibile. 1 bis. Gli Stati membri stabiliscono se le vittime di tratta sono apolide o a rischio di apolidia e adottano le misure necessarie per garantire assistenza e sostegno a tali vittime tenendo conto delle loro specifiche esigenze di protezione.*

*2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona sia considerata vittima e trattata come tale non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima e la sua protezione non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o le disposizioni del diritto nazionale che la recepiscono.*

*4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti all'individuazione e all'identificazione rapide delle vittime e all'assistenza e al sostegno alle*

*vittime individuate e identificate, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime. Nel processo di individuazione e identificazione rapide delle vittime, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il coinvolgimento delle pertinenti organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi.*

*Gli Stati membri istituiscono meccanismi nazionali di orientamento dotati di competenze almeno negli ambiti seguenti:*

*a) per quanto riguarda l'individuazione delle vittime, la definizione di norme minime, l'adeguamento delle procedure alle diverse forme di sfruttamento contemplate dalla presente direttiva e l'elaborazione di piani di emergenza per i contesti sensibili;*

*b) per quanto riguarda l'identificazione delle vittime, la promozione, il coordinamento e, se del caso, il finanziamento di programmi per l'identificazione di tali vittime, nonché lo sviluppo di strumenti per la valutazione dei rischi, anche nelle crisi umanitarie;*

*c) per quanto riguarda la protezione delle vittime, l'istituzione di meccanismi per armonizzare l'assistenza ad esse destinata e la definizione di norme minime nei centri di accoglienza e programmi che indirizzino le vittime a strutture di protezione specifiche o a risorse di sostegno psicosociale.*

*5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono un'assistenza a lungo termine e almeno uno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza finanziaria, risorse per il loro recupero economico e sociale mediante l'accesso all'istruzione, alla formazione e al mercato del lavoro, nonché le cure mediche necessarie, compresi assistenza psicologica, consulenza e informazioni e, se necessario, servizi di traduzione ed interpretariato.*

*5 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per fornire strutture specializzate per le vittime individuate e identificate della tratta, tra cui le donne e i minori non accompagnati e separati, e garantiscono posti sicuri nei centri di accoglienza. Gli Stati membri assicurano la presenza nelle strutture di accoglienza di personale formato in materia di genere e forniscono assistenza e finanziamenti adeguati alle organizzazioni della società civile che prestano la loro collaborazione in tale ambito.*

*6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, il periodo di riflessione e ripresa ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE<sup>1</sup> del Consiglio e della direttiva 2005/85/CE<sup>2</sup> del Consiglio o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).*

<sup>2</sup> *Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).*

*7. Le misure di assistenza, sostegno e protezione a disposizione delle vittime sono adattate alla forma di tratta o di sfruttamento di esseri umani subito e alle esigenze specifiche della vittima. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dalle condizioni di salute, da eventuali disabilità o dalla gravità della forma di violenza psicologica, fisica o sessuale che hanno subito.";*

4 bis) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 11 bis*

*Vittime della tratta che necessitano di protezione internazionale*

*1. Gli Stati membri garantiscono il rispetto del principio di non respingimento e del diritto delle vittime di chiedere protezione internazionale o status nazionale equivalente, anche quando la vittima riceve l'assistenza, il sostegno e la protezione di cui all'articolo 11 e nonostante l'irregolarità dell'ingresso nel territorio degli Stati membri o del soggiorno di cui al paragrafo 3. A tal fine, i compiti dei meccanismi nazionali di orientamento di cui all'articolo 11, paragrafo 4, comprendono una stretta cooperazione con le autorità competenti in materia di asilo e la definizione di protocolli per garantire che l'assistenza, il sostegno e la protezione siano forniti alle vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale, tenendo conto delle circostanze individuali della vittima, considerando anche se ha subito discriminazioni basate su motivi quali genere, sesso, razza o origini etniche, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali, o una combinazione di tali motivi.*

*2. Gli Stati membri dedicano risorse adeguate e adottano le misure necessarie per garantire l'individuazione e l'identificazione rapide e accurate delle vittime della tratta di esseri umani e il loro rinvio alle procedure di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, delle pertinenti organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi coinvolti nell'identificazione, nell'accoglienza e nel trattamento dei migranti irregolari. Le vittime sono informate del loro diritto di chiedere protezione internazionale in una lingua a loro comprensibile e quanto prima possibile.*

*3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio di mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime ai sensi dell'articolo 8 si applichi alle vittime della tratta che necessitano di protezione internazionale.*

*4. Gli Stati membri garantiscono la complementarità e il coordinamento tra i sistemi di protezione internazionale e le procedure per la protezione delle vittime della tratta. A tal fine sono istituiti meccanismi di orientamento adeguati ed efficaci tra le autorità coinvolte nelle attività anti-tratta e quelle responsabili della concessione della protezione internazionale.*

*5. Gli Stati membri provvedono affinché l'esame delle domande di protezione internazionale delle vittime della tratta e la valutazione del merito della domanda non siano legati alla volontà o alla capacità della vittima di collaborare con le autorità nelle indagini penali e nel procedimento giudiziario della tratta, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o disposizioni del diritto nazionale che la recepiscono.";*



*4 ter) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono fornite in una lingua comprensibile alla vittima e a titolo gratuito.";*

*4 ter) all'articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti:*

*"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di segnalazione siano sicure, riservate e accessibili ai minori, in funzione della loro età e maturità.*

*2 ter. Gli Stati membri adottano misure adeguate per individuare e identificare rapidamente i minori vittime della tratta che diano indicazioni di poter essere a rischio di persecuzione e che necessitino di protezione internazionale e li indirizzano alle autorità nazionali competenti in materia di asilo a norma dell'articolo 11 bis.";*

*4 quater) l'articolo 14 è così modificato:*

*a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

*"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche e i servizi di sostegno intesi ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intrapresi a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso, prevedendo programmi volti a sostenere la sua transizione all'emancipazione e all'età adulta, nell'ottica di prevenirne la re-immissione nella tratta. Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11. Gli Stati membri forniscono un alloggio alle vittime minorenni senza privarle della loro libertà.*

*2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso. La presente disposizione si applica anche quando il minore vittima della tratta è sotto la tutela di un istituto pubblico o privato.";*

*b) sono inseriti i seguenti paragrafi:*

*"3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché per i minori non accompagnati vittime della tratta sia nominato un tutore che li rappresenti, li assista e agisca per loro conto, a seconda dei casi, nell'ottica di salvaguardare i loro interessi e il loro benessere generale e in modo che il minore non accompagnato possa godere dei diritti previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per determinare l'identità e la cittadinanza del minore non accompagnato e per trovare la sua famiglia, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.*

*3 ter. Le vittime minorenni hanno accesso a servizi specializzati di protezione e sostegno dei minori, compresi centri di accoglienza e strutture a misura di minore. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di misure di sostegno per garantire una protezione adeguata alle vittime minorenni che sono oggetto di una procedura di adozione o che sono affidate ai servizi sociali";*

*4 sexies) l'articolo 15 è così modificato:*

*a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale in una lingua a loro comprensibile e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento.";*

*b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;"*

*4 septies) l'articolo 16 è così modificato:*

*a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato. Le autorità di contrasto e le altre professioni che possono entrare in contatto con vittime o potenziali vittime dovrebbero essere adeguatamente formate per assistere e sostenere i minori non accompagnati.";*

*b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. Tali persone ricevono una formazione specializzata per tenere conto in particolare delle vulnerabilità e delle esigenze dei minori vittime della tratta di esseri umani.";*

*c) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"5 bis. Gli Stati membri cooperano e adottano le misure necessarie per rintracciare la famiglia delle vittime o per trovare e proteggere i minori non accompagnati che sono scomparsi.";*

*4 octies) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 17*

*Risarcimento delle vittime*

***-1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a tempo debito a norma del diritto nazionale in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.***

***1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso a sistemi di risarcimento efficaci, indipendentemente dal fatto che sia stato avviato o meno un procedimento giudiziario.***

***1 bis. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il risarcimento concesso alle vittime della tratta di esseri umani a seguito di una decisione adottata nell'ambito di un procedimento penale o civile sia pagato alla vittima a tempo debito dopo l'adozione della decisione da parte dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato persegue i responsabili di tale risarcimento affinché rimborsino quanto anticipato dallo Stato alla vittima.***

***2. Gli Stati membri istituiscono un fondo nazionale per le vittime o uno strumento analogo, conformemente alla loro legislazione nazionale, con i proventi congelati e confiscati derivanti dal fatto di aver commesso o di aver contribuito a commettere i reati di cui alla presente direttiva nonché con i beni strumentali utilizzati per commettere o per contribuire a commettere tali reati, allo scopo di risarcire le vittime.";***

5) *l'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

#### ***"Articolo 18***

##### ***Prevenzione***

***1. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie e adottano misure adeguate, ad esempio nel settore dell'istruzione, della formazione e delle campagne, prestando particolare attenzione alla dimensione online, per raggiungere gli utenti potenziali e attuali al fine di scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.***

***1 bis. Nel caso dei minori, gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di protezione dei minori, compresi gli istituti residenziali o di tipo chiuso, elaborino piani specifici per prevenire la tratta di esseri umani.***

***2. Gli Stati membri adottano, in un modo sensibile al genere e alle esigenze dei minori fondato su un approccio intersezionale, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, compresa la promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali, per le potenziali vittime, rivolte in particolare a donne e ragazze e, se del caso, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, come il settore privato e le piattaforme online, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori e le persone con disabilità, diventino vittime della tratta di esseri umani.***

***2 bis. Inoltre, gli Stati membri adottano opportune misure supplementari, quali ad esempio programmi educativi e campagne di informazione e sensibilizzazione, volte ad accrescere la conoscenza, in particolare degli uomini e dei ragazzi, delle conseguenze di atteggiamenti, comportamenti e stereotipi di genere negativi che promuovono lo sfruttamento delle donne e delle ragazze e contribuiscono alla tratta. Gli Stati membri provvedono affinché le campagne di sensibilizzazione siano incentrate sulle vittime e mirino a migliorare la***

*comprensione da parte del pubblico dei fattori alla base della tratta, prestando particolare attenzione alla sua dimensione di genere, alla discriminazione basata sull'origine razziale ed etnica e alle situazioni di vulnerabilità, nonché a contrastare gli stereotipi dannosi e a modificare le consuetudini che giustificano lo sfruttamento e l'abuso.*

*2 ter. Gli Stati membri adottano misure volte al compimento di ricerche qualitative approfondite per analizzare il rapporto tra le situazioni di vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di tratta, comprese attività di ricerca finalizzate a esaminare il nesso tra il genere e le situazioni di tratta, in particolare per quanto riguarda le forme meno visibili della tratta quali la servitù domestica e il prelievo di organi, tenendo conto di un approccio intersezionale. Le attività di ricerca prendono inoltre in esame le cause alla base, la prevalenza, l'impatto, le vittime, gli autori del reato, le manifestazioni, i canali e la necessità di servizi di sostegno e protezione.*

*3. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per condurre una formazione periodica obbligatoria e specializzata, sensibile alle specificità dei minori, alla disabilità e al genere, dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, i giudici, i funzionari dei servizi di assistenza sociale, gli assistenti sociali e il personale ospedaliero, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.*

*4. Gli Stati membri prevedono misure di contrasto della tratta di esseri umani nell'ambito dei loro piani di risposta di emergenza e agevolano la cooperazione e il coordinamento tra loro al fine di prevenire e ridurre i casi di tratta di esseri umani in tali contesti, in stretta collaborazione con il coordinatore anti-tratta dell'UE.*

*5. Gli Stati membri predispongono meccanismi di denuncia efficaci, accessibili e indipendenti. Tali meccanismi contribuiranno all'individuazione e all'identificazione rapide delle vittime della tratta e all'assistenza e al sostegno alle stesse. Le denunce possono essere presentate da terzi di fiducia, quali ONG, sindacati o organizzazioni dei lavoratori migranti, per conto della vittima, a condizione che quest'ultima abbia prestato il proprio consenso. La presentazione di una denuncia non comporta rappresaglie nei confronti della vittima, in particolare per quanto riguarda il suo status di immigrazione.";*

6) è inserito il seguente articolo 18 bis:

*"Articolo 18 bis*

*Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento prestati da una vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani*

1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso di servizi **di persone** oggetto dello **sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale** di cui all'articolo 2 **■** .

*1 bis. Gli Stati membri valutano altresì la possibilità di adottare misure nei confronti di quanti richiedano, accettino o ottengano un atto sessuale da una persona in una situazione*

*di prostituzione in cambio di un compenso, della promessa di un compenso, della fornitura di un vantaggio in natura o della promessa di un simile vantaggio.*

*1 ter. Per gli altri casi di sfruttamento di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso di detti servizi quando l'utilizzatore sapeva o avrebbe potuto ragionevolmente sapere che la persona era vittima di tale sfruttamento.*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati *istituiti conformemente ai paragrafi 1 e 2* siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.";

*6 bis) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

### *"Articolo 19*

#### *Coordinatori nazionali anti-tratta*

*1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire coordinatori nazionali anti-tratta e fornire loro le risorse necessarie per espletare efficacemente le loro funzioni. Il coordinatore nazionale anti-tratta collabora con i pertinenti organi e organismi nazionali, regionali e locali, in particolare con le autorità preposte all'applicazione della legge, con i meccanismi di orientamento nazionali e con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore. Il coordinatore nazionale anti-tratta collabora inoltre con il coordinatore anti-tratta dell'UE e con le pertinenti agenzie dell'Unione.*

*2. Il coordinatore nazionale anti-tratta assiste il governo nell'elaborazione di politiche coerenti ed efficaci, compresi i piani d'azione nazionali di cui all'articolo 19 quater, per assistere, sostenere e proteggere le vittime.*

*3. Gli Stati membri istituiscono inoltre relatori nazionali indipendenti o meccanismi equivalenti per monitorare l'impatto delle misure di repressione della tratta, presentare all'autorità nazionale competente relazioni annuali e relazioni monografiche su questioni considerate gravi, urgenti o meritevoli di un'attenzione particolare e per ricevere reclami. Il coordinatore nazionale anti-tratta è responsabile dello svolgimento di valutazioni delle cause profonde e delle tendenze della tratta di esseri umani, compresa almeno l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 19 bis.";*

7) è inserito il seguente articolo 19 bis:

### *"Articolo 19 bis*

#### *Raccolta di dati e statistiche*

1. Gli Stati membri raccolgono dati statistici per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di repressione dei reati di cui alla presente direttiva.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quantomeno *i seguenti dati comparabili disaggregati per indicatori intersezionali, tra cui genere, razza o origine etnica, disabilità, età, cittadinanza o apolidia e forme di sfruttamento, ove possibile ai sensi del diritto nazionale:*

- a) il numero delle vittime ***individuate e identificate*** dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato ***anche*** per organizzazione che ne ha curato la registrazione, ***compreso il numero dei minori privi di assistenza genitoriale e dei minori non accompagnati, segnalando l'eventuale presenza di vittime soggette a più di una forma di sfruttamento***;
- a bis) ***il numero delle vittime che hanno chiesto la regolarizzazione e hanno ottenuto titoli di soggiorno temporanei o permanenti di cui alla direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani***;
- a ter) ***il numero delle vittime che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale o a tempo pieno***;
- a quater) ***il numero e il tipo di servizi di assistenza, sostegno e protezione accessibili alle vittime, il numero di vittime che accedono o chiedono protezione internazionale e il numero di casi in cui le vittime beneficiano di tali servizi e ricevono un risarcimento***;
- a quinquies) ***il numero delle vittime individuate e identificate che sono state perseguite o sanzionate per il loro coinvolgimento in atti illeciti che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta del fatto di aver subito uno qualsiasi degli atti di cui all'articolo 2 nonché il numero di procedimenti interrotti, di sanzioni annullate e di casellari giudiziari cancellati per tali atti***;
- b) il numero degli indagati per i reati di cui all'articolo 2 ■ ;
- c) il numero delle persone perseguite per i reati di cui all'articolo 2 ■ , tipo di decisione finale di avvio dell'azione giudiziaria, ***nonché il numero di persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, e il numero e il tipo di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche di cui all'articolo 6***;
- d) il numero delle decisioni di avvio di un'azione giudiziaria (imputazione per reati di cui all'articolo 2, imputazione per altri reati, decisione di non luogo a procedere, altro);
- e) il numero delle persone condannate per i reati di cui all'articolo 2 ■ ;
- f) il numero delle sentenze (di assoluzione, condanna o altro) per i reati di cui all'articolo 2, relative alle decisioni di primo grado, di secondo grado e definitive;
- g) il numero delle persone indagate, perseguite e condannate per i reati di cui all'articolo 18 bis, ***paragrafo 1***.

***2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali necessari per raccogliere i dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2 sia effettuato in modo da non consentire l'identificazione delle persone interessate.***

***3. Gli Stati membri, in collaborazione con le pertinenti agenzie dell'Unione, provvedono affinché i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente siano trasmessi annualmente alla Commissione entro il 1° luglio di ogni anno, conformemente a tutte le***

*disposizioni pertinenti, così come al Parlamento europeo.";*

*7 bis) è inserito l'articolo seguente:*

*"Articolo 19 ter*

*Piani d'azione nazionali*

*1. Gli Stati membri adottano e attuano piani d'azione nazionali anti-tratta, in cooperazione con i coordinatori nazionali anti-tratta, i relatori nazionali, i portatori di interesse comprese le autorità di contrasto e giudiziarie e le organizzazioni della società civile attive nel settore, per prevenire e reprimere la tratta di esseri umani entro ... [inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione nazionali siano riesaminati e aggiornati almeno ogni cinque anni.*

*2. Un piano d'azione nazionale comprende:*

*i. misure preventive, compresa un'analisi volta a individuare i settori economici e sociali in cui è presente un rischio di tratta;*

*ii. lo sviluppo di regimi di dovuta diligenza che devono essere applicati dalle persone fisiche e giuridiche che operano nei settori economici e sociali in cui è stato individuato un rischio di tratta;*

*iii. strategie per monitorare la corretta applicazione dei regimi di dovuta diligenza sviluppati per gli specifici settori in cui è stato individuato un rischio di tratta, anche attraverso ispezioni e relazioni da parte delle autorità amministrative competenti, e relative misure di follow-up;*

*iv. adeguati meccanismi per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti, comprese le pertinenti agenzie dell'Unione, nonché congrue risorse finanziarie, una formazione appropriata e adeguate capacità giuridiche a disposizione delle autorità competenti;*

*v. misure volte a rafforzare lo scambio di informazioni e intelligence sulla tratta transnazionale di esseri umani;*

*vi. strategie per l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire la re-immersione delle vittime nella tratta;*

*vii. procedure per monitorare e valutare periodicamente i risultati ottenuti attraverso l'attuazione dei piani d'azione nazionali anti-tratta.*

*I piani d'azione nazionali anti-tratta e le relazioni elaborate a seguito della loro attuazione sono accessibili al pubblico.";*

*7 ter) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

**Articolo 20**

## Coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani

**1. Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta dell'UE. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui all'articolo 19 e i dati di cui agli articoli 19 bis e 19 ter. Il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani, in consultazione con i coordinatori nazionali anti-tratta, i relatori nazionali e i meccanismi equivalenti, le agenzie dell'UE e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore.**

**2. Al fine di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 e di garantire una cooperazione coerente, gli Stati membri istituiscono una struttura di coordinamento tra il coordinatore anti-tratta dell'UE, i coordinatori nazionali anti-tratta, i meccanismi nazionali di orientamento e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore.";**

8) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. [Entro **tre** anni dal termine di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi **alla presente direttiva, compreso l'articolo 18 bis**, e l'impatto di tali misure.";

### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. L'articolo 1, punto 7, che inserisce l'articolo 19 bis nella direttiva 2011/36/UE, inizia ad applicarsi dal giorno di cui all'articolo 3.

### *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.



Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo  
La presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*